

Le politiche sociali nel Decreto “salva-Italia”

(omissis)

N.B. : per leggere il testo completo del commento al decreto cliccare su continua

[Continua](#)

Come cambia l'applicazione dell'ISEE con il decreto “Salva Italia”

L'ISEE

In realtà, un intervento negli ambiti assistenziali e fiscali di cui fin qui abbiamo parlato il Decreto “salva-Italia” già lo dispone. L'articolo 5 del Decreto, infatti, si dedica a *“Introduzione dell'ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali, con destinazione dei relativi risparmi a favore delle famiglie”*.

Gli intenti di questo intervento vengono inquadrati – dal Governo – come “redistributivi” e non come “tagli”. L'articolo 5, in effetti, prevede che i risparmi derivanti da una nuova definizione dell'ISEE siano riassegnati al Fondo per le Politiche Sociali per essere destinati ad interventi in favore delle famiglie numerose, delle donne e dei giovani. Tuttavia, restringendo i criteri per la concessione anche di benefici e provvidenze assistenziali, gli aiuti che arrivano ad una nuova platea di beneficiari vengono sottratti a chi precedentemente ne godeva.

Il Fondo per le Politiche Sociali (finanziato con 69 milioni per il 2012 e 44 per il 2013) non viene alimentato con nuovi stanziamenti, ma con la riassegnazione di “risparmi” ora difficilmente quantificabili. Inoltre, viene posto un vincolo di destinazione (famiglie numerose, donne, giovani) che non include una delle maggiori emergenze nel settore assistenziale: la non autosufficienza.

Ma, per comprendere meglio, vediamo quali sono le disposizioni attuali e cosa prevede il Decreto “salva-Italia”.

Situazione attuale

L'ISEE è indissolubilmente legato alla questione della partecipazione alla spesa per le prestazioni sociali. È cioè uno strumento cui si fa riferimento per calcolare se e quanto il cittadino deve partecipare alla spesa per le prestazioni sociali che gli vengono erogate.

Le origini normative sono all'interno della Legge 449/1997 che, con l'articolo 59, dedica un'attenzione particolare ai temi della previdenza, dell'assistenza, della solidarietà sociale e della sanità. I commi dal 50 al 52 delegano il Governo ad indicare, attraverso uno o più decreti legislativi, *“(...) criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate nei confronti di amministrazioni pubbliche (...)”* (comma 51).

Come si calcola l'ISEE

Da quella norma di fine 1997 traggono origine, dal 1998, i provvedimenti che stabiliscono le regole a cui le Regioni, i Comuni e tutte le amministrazioni dovrebbero attenersi.

Vengono cioè definiti l'ISE, l'indicatore della situazione economica composto dall'indicatore della situazione reddituale (ISR) e dell'indicatore della situazione patrimoniale (ISP) che prende in considerazione il 20% del patrimonio mobiliare (azioni, depositi ecc.) e di quello immobiliare (case, immobili...). Vengono previste delle franchigie (per la prima abitazione e per una parte dei risparmi).

L'ISE (ISP + il 20% dell'ISR) viene diviso per coefficienti che sono diversi a seconda della

numerosità del nucleo familiare, della presenza nel nucleo di minori, disabili o anziani.

Quello che ne risulta è l'ISEE, uno strumento che tenta di ponderare la "disponibilità economica" alla composizione del nucleo familiare e che già oggi considera anche la componente patrimoniale oltre a quella reddituale.

Nel reddito non vengono computate, solitamente, le provvidenze assistenziali e i redditi esenti ai fini IRPEF. Infine, **il D. Lgs. 130/2000 ha introdotto il principio del riferimento al solo "reddito individuale" nel caso di servizi volti a persone con grave disabilità.**

Per le prestazioni sociali agevolate i riferimenti normativi più importanti sono il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e il Decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130 che ha modificato e integrato quello precedente. Ulteriori elementi regolamentari sono stati introdotti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2001, n. 242. Altre disposizioni hanno predisposto i modelli-tipo e le regole per la presentazione delle dichiarazioni ISEE.

Quanti sono i beneficiari dell'ISEE

Attualmente la famiglia che intende ottenere l'accesso agevolato a prestazioni di tipo sociale si rivolge ad patronato o ad un CAAF con la documentazione relativa alla condizione economica dell'intero nucleo. Viene elaborata la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) cioè l'autocertificazione con cui il cittadino richiede le prestazioni agevolate.

Il *Rapporto ISEE 2010* del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali informa che nel corso del 2009 sono state 6,9 milioni le DSU sottoscritte, un milione in più rispetto all'anno precedente, corrispondente ad una crescita del 17%. *"Complessivamente, rispetto al 2002, anno di avvio nella sua piena funzionalità del Sistema informativo dell'ISEE, il numero di dichiarazioni è più che triplicato, passando da poco più di 2 milioni a quasi 7 milioni"*.

Su quali prestazioni e servizi si applica l'ISEE

Riprendiamo il Rapporto ISEE 2010 e riassumiamo le prestazioni a cui si applica l'ISEE o per cui è escluso. Si tratta di elementi importanti per comprendere l'azione del Governo Monti prevista nell'articolo 5 del Decreto "salva-Italia".

Prestazioni nazionali erogate sulla base dell'ISEE

- Carta Acquisti (cd. Social Card)
- Assegno per nuclei familiari con almeno tre figli minori
- Assegno di maternità per le madri prive di altra garanzia assicurativa
- Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo
- Erogazione borse di studio (ex L. n. 62/2000)
- Prestazioni del diritto allo studio universitario
- Tariffa sociale per il servizio di distribuzione e vendita dell'energia elettrica (bonus elettrico)
- Agevolazione per il canone telefonico

Principali prestazioni locali che dovrebbero essere erogate sulla base dell'ISEE

*N.B. Le voci di colore rosso, sottolineate in grassetto si riferiscono all'ASSISTENZA DOMICILIARE e ai CENTRI DIURNI **

- Asili nido e altri servizi socio-educativi per l'infanzia
- Mense scolastiche
- **Servizi socio-sanitari domiciliari**
- **Servizi socio-sanitari diurni, residenziali ecc.**
- Altre prestazioni economiche assistenziali (ad es. reddito di cittadinanza, minimo vitale, assistenza straordinaria)

Principali prestazioni che utilizzano discrezionalmente l'ISEE pur in assenza di un obbligo specifico

- Esenzione ticket sanitari (ad es. Regione Sicilia)
- Agevolazione per tasse universitarie
- Contributo per il pagamento dei canoni di locazione (ex L. 431/1998)
- Agevolazioni per il canone di locazioni in edilizia residenziale pubblica
- Agevolazione per trasporto locale
- Servizio di scuola-bus
- Agevolazioni per tributi locali (rifiuti solidi urbani)
- Formulazione graduatorie per il pubblico impiego (ex art. 16 L. 56/1987)

Prestazioni nazionali per cui l'uso dell'ISEE è escluso dalla legge

- Integrazione al minimo pensionistico
- Assegno e pensione sociale
- Maggiorazione sociale
- Pensioni e assegni di invalidità civile

**N.B. il D. Lgs. 130/2000 ha introdotto il principio del riferimento al solo "reddito individuale" nel caso di servizi volti a persone con grave disabilità. (vedi sopra)*

Come viene rivisto l'ISEE

L'articolo 5 del Decreto "salva-Italia" attribuisce alla Presidenza del Consiglio la facoltà di rivedere i criteri dell'ISEE entro il 31 maggio 2012, dopo aver sentito le commissioni parlamentari competenti.

Il testo però fissa gli ambiti che sono due: la revisione dei criteri di calcolo e l'elencazione delle agevolazioni, benefici, prestazioni a cui applicare il nuovo ISEE dal gennaio 2013.

I criteri di calcolo: patrimonio e reddito

Come abbiamo visto nella lunga premessa, l'ISEE considera la situazione reddituale e patrimoniale, con esclusioni e franchigie.

Il nuovo testo prevede che la revisione dei criteri sia volta a *"rafforzare la rilevanza degli elementi di ricchezza patrimoniale della famiglia, nonché della percezione di somme anche se esenti da imposizione fiscale"*.

Ciò significa che potranno "pesare" di più:

- il valore dell'abitazione (magari calcolato con i nuovi estimi catastali, per ora applicabili solo all'ICI o IMU);
- il valore di depositi e rendite finanziarie (magari rivedendo le attuali franchigie).

Ma oltre a questo saranno computati, come disponibilità reddituale della famiglia, anche introiti esenti da IRPEF che attualmente non vengono conteggiati; qualche esempio:

- pensioni, assegni, indennità agli invalidi civili, ciechi e sordi;
- assegni, pensioni sociali e relative maggiorazioni;
- alcune borse di studio;
- rendite INAIL (invalidità sul lavoro);
- compensi non superiori a 7.500 euro derivanti da attività sportive dilettantistiche;
- ecc.

Il computo anche di queste "voci" nella definizione dell'ISEE familiare, fermi restando gli altri criteri, può comportare per un numero indefinito di famiglie l'esclusione dall'accesso a prestazioni, servizi o benefici agevolati.

A cosa si applicherà l'ISEE

Come evidenziato in precedenza, oggi l'ISEE si applica ad un numero, tutto sommato, limitato di situazioni.

L'articolo 5 del nuovo Decreto prevede che, con un successivo decreto, siano *"individuate le agevolazioni fiscali e tariffarie, nonché le provvidenze di natura assistenziale che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, non possono essere più riconosciute ai soggetti in possesso di un ISEE superiore alla soglia individuata con il decreto stesso"*. E prosegue con un periodo di non facile traduzione: *"Restano, comunque, fermi anche i requisiti reddituali già previsti dalla normativa vigente"*.

Dunque, *"agevolazioni fiscali e tariffarie"*: sembrerebbe che l'intento sia di legare alcune agevolazioni fiscali all'ISEE. Mentre per alcune (poche) agevolazioni tariffarie questo già avviene, in ambito tributario questo rappresenterebbe una autentica novità che potrebbe essere favorevole per alcuni (bassi redditi, famiglie numerose) e sfavorevole per altri (redditi medi, famiglie monocomponenti). Il tutto dipende ovviamente dal limite ISEE che verrà definito. Si notano similitudini (in questa impostazione) con alcune elaborazioni sul quoziente familiare che, tuttavia,

la norma non cita.

Il periodo *“Restano, comunque, fermi anche i requisiti reddituali già previsti dalla normativa vigente”*, in tal senso, potrebbe essere letto in termini di possibilità di scelta del regime di maggior favore, anche se, in tal caso, i *“risparmi”* sarebbero davvero limitati. Più probabile che vengano imposti entrambi.

Più preoccupante l'altro aspetto, quello relativo alle *“provvidenze di natura assistenziale”*. Fra queste sono sicuramente da annoverare pensioni, indennità e assegni agli invalidi civili. Attualmente ci si riferisce al reddito lordo personale, non certo all'ISEE. Alcune provvidenze assistenziali (una fra tutte: l'indennità di accompagnamento) addirittura non prevedono nemmeno un limite reddituale: vengono erogate al solo titolo della minorazione.

Ad un'analisi letterale del testo non si può certo escludere che l'ISEE assurga a riferimento per l'erogazione delle provvidenze economiche agli invalidi civili, né che l'indennità di accompagnamento possa rientrare fra le prestazioni elencate dal nuovo decreto e, quindi, venire erogata solo se non si supera un determinato ISEE.

La prospettiva non è, quindi, delle più rosee.

Assegno sociale e invalidi ultra65enni

Come noto, al compimento del 65esimo anno di età gli invalidi civili cessano di percepire la pensione o l'assegno e, se rientrano in determinati limiti reddituali, ricevono l'assegno sociale (che è di importo maggiore alla pensione o all'assegno da invalidi). Lo stesso avviene per i sordi già titolari di pensione.

Il Decreto *“salva-Italia”*, prevede (art. 24, comma 8) che a decorrere dal 1° gennaio 2018 il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno è incrementato di un anno. Da quella data bisognerà attendere il compimento del 66esimo anno.

Fondo per l'occupazione

L'articolo 24 (comma 27) istituisce presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali il *“Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne”*.

Il Fondo è finanziato per l'anno 2012 con 200 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2013 con 300 milioni di euro. Con decreti del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono definiti i criteri e le modalità istitutive del predetto Fondo.

Il Legislatore, nonostante i preoccupanti dati emersi dall'ultima Relazione sullo stato di attuazione della Legge 68/1999 che evidenzia la drammatica situazione dell'occupazione della persone con disabilità, non amplia le destinazioni del fondo anche a questa emergenza. Ci si augura che questo possa accadere in sede di definizione dei decreti attuativi.

6 dicembre 2011

Carlo Giacobini

Direttore responsabile di HandyLex.org

© HandyLex.org – Tutti i diritti riservati – Riproduzione – anche parziale - vietata senza preventiva autorizzazione.

Testo non ufficiale del Decreto-legge “Misure urgenti per la stabilità finanziaria” cosiddetto Decreto “salva-Italia”. (stralcio)

Art. 5

Introduzione dell’ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali, con destinazione dei relativi risparmi a favore delle famiglie

1. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare previo parere delle commissioni parlamentari competenti entro il 31 maggio 2012, sono riviste le modalità di determinazione dell’ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) al fine di rafforzare la rilevanza degli elementi di ricchezza patrimoniale della famiglia, nonché della percezione di somme anche se esenti da imposizione fiscale. Con il medesimo decreto sono individuate le agevolazioni fiscali e tariffarie, nonché le provvidenze di natura assistenziale che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, non possono essere più riconosciute ai soggetti in possesso di un Isee superiore alla soglia individuata con il decreto stesso. Restano, comunque, fermi anche i requisiti reddituali già previsti dalla normativa vigente. I risparmi a favore del bilancio dello Stato e degli enti nazionali di previdenza e di assistenza derivanti dall’applicazione del presente comma sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al fondo per le politiche sociali per essere destinati ad interventi in favore delle famiglie numerose, delle donne e dei giovani.
- 2.

(omissis)

Art. 18 Clausola di salvaguardia

1. All’articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 ter è sostituito dal seguente:

“1-ter. A decorrere dal 1° ottobre 2012 le aliquote Iva del 10 e del 21 per cento sono incrementate di 2 punti percentuali. A decorrere dal 1° gennaio 2014 le predette aliquote sono ulteriormente incrementate di 0,5 punti percentuali.”

b) al comma 1-quater, la parola: “*adottati*” è sostituita dalle seguenti: “*entrati in vigore*”.

Nota: di seguito il testo combinato dell’articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le modificazioni apportate dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e quella proposte dal decreto-legge di cui sopra.

Articolo 40

(omissis)

1-ter. A decorrere dal 1° ottobre 2012 le aliquote Iva del 10 e del 21 per cento sono incrementate di 2 punti percentuali. A decorrere dal 1° gennaio 2014 le predette aliquote sono ulteriormente incrementate di 0,5 punti percentuali.

1-quater. La disposizione di cui al comma 1-ter non si applica qualora entro il 30 settembre 2012 siano *entrati in vigore* provvedimenti legislativi in materia fiscale ed assistenziale aventi ad oggetto il riordino della spesa in materia sociale, nonché la eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale che si sovrappongono alle prestazioni assistenziali, tali da determinare effetti positivi, ai fini dell’indebitamento netto, non inferiori a 4.000 milioni di euro per l’anno 2012, nonché a 16.000 milioni di euro per l’anno 2013 ed a 20.000 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2014

N.B. : per leggere il testo completo del commento al decreto cliccare si continua

[Continua](#)